

**DELIBERA N. 274/22/CONS**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE  
N. 5/22/DSDI N°PROC. 7/FDG NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ ALICE  
NOVE S.R.L. E AVIP ITALIA S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL  
DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9  
AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)  
(CONT. 5/22/DSDI – PROC. 7/FDG)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito anche “*Decreto sul commercio elettronico*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito “Decreto dignità”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” e che, al comma 2, prevede che “*l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*”;*

RILEVATO, pertanto, che il già menzionato comma 2 individua come responsabili della violazione del divieto una pluralità di soggetti e segnatamente “*committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, «*Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*»;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la segnalazione del 16 dicembre 2021 (prot. n. 0487112) nella quale si segnala che «*in data 14/12/2021, a San Zeno Naviglio in via Via Caselle, 27, risultava presente un camion vela che pubblicizza l’apertura dell’esercizio di sala dedicata ex art. 88 “Las Vegas By Caronte” sita in via Vittorio Emanuele II, 18 – Roncadelle, come si evince da fotografia allegata*»;

VISTA la segnalazione dell’ADM, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Giochi del 4 febbraio 2022 (prot. n. 38725) nella quale si segnala “*la presenza in data 14 dicembre 2021 a San Zeno Naviglio (BS) in via Caselle, 27 di un camion vela pubblicizzante l’apertura di un esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato LAS VEGAS BY CA’ ROTONDA, sito in Roncadelle (BS) via Vittorio Emanuele II, 18 – Centro 2000*”;

VISTA la relazione della Guardia di Finanza, Nucleo Beni e Servizi del 28 febbraio 2022 (prot. n. 71867) dalla quale emerge la completa ricostruzione dei fatti e l’esatta qualificazione giuridica delle fattispecie segnalate ed in particolare che:

- la società ALICE NOVE S.r.l., P.I. 04383080167, con sede legale in via Goffredo Mameli n. 10, Bergamo (BG) (Codice censimento esercizio n. EA050211175A come risultante dall’Elenco soggetti - Ries dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la quale ha dichiarato di essere il soggetto titolare del sopra citato esercizio, in qualità di unità locale, che ha come “*attività principale quella di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, specificatamente: Sala VLT (videolottery ndr) dedicata*” ;

- la predetta società ha commissionato un servizio pubblicitario alla società AVIP ITALIA S.r.l., P.I. 10419630016, Via Galileo Galilei n. 12/14, Mappano (TO) (esercente attività delle concessionarie pubblicitarie n. 731200) e che «*dal contratto di commissione pubblicitaria trasmesso dall’ADM, si rileva che il servizio pubblicitario commissionato dalla ALICE NOVE S.r.l. alla AVIP ITALIA S.r.l. è stato espletato nelle giornate dal 13 al 18 dicembre 2021 (per un totale di giorni 6), mediante l’esposizione di un cartellone pubblicitario di dimensioni 530 x 280 cm, posto su un “camion a vela”» e che «dalla proposta di fattura, allegata alla*

*segnalazione dell’Agenzia della Accise Dogane Monopoli, si rileva che il costo totale della prestazione è pari a euro 1013,60 (imponibile euro 830,00, IVA euro 182,06)»;*

VISTA la Contestazione n. 5/22/DSDI - Proc. n. 7/FDG, del 17 marzo 2022, notificata in pari data, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alle società ALICE NOVE S.r.l. quale soggetto titolare dell’esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato LAS VEGAS BY CA’ ROTONDA, e “*committente del servizio pubblicitario*” e ad AVIP ITALIA S.r.l. quale soggetto concessionario pubblicitario e “*proprietario del mezzo di diffusione*” del servizio pubblicitario in oggetto, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per aver effettuato, nei giorni 13 e 18 dicembre 2021, pubblicità relativa al gioco d'azzardo nonché a giochi con vincite di denaro attraverso un camion vela pubblicizzante l’apertura di un esercizio dedicato VLT/SLOT;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che nel procedimento in esame, come chiarito anche nell’atto di contestazione, le parti hanno facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/81. In particolare, nel caso di specie, il pagamento in misura ridotta è ammesso, per ciascun soggetto, nella misura pari ad un terzo dell’importo della sanzione da infliggersi in applicazione dei criteri tabellari, vale a dire euro 50.000,00 (cinquantamila/00) posto che il 20% del valore della pubblicità (pari a euro 1.012,60, di cui: imponibile euro 830,00 e IVA euro 182,06) è inferiore al predetto presidio sanzionatorio previsto dalla norma come minimo edittale da irrogare a fronte di una accertata violazione;

PRESO ATTO che le società ALICE NOVE S.r.l. e AVIP ITALIA S.r.l. hanno inteso avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell’atto di contestazione, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell’accertamento e pagando, ciascuna, una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge e in particolare:

- la società ALICE NOVE S.r.l. - dopo aver esercitato il diritto di difesa, mediante accesso agli atti del procedimento (nota prot. n. 111488 del 1° aprile 2022) - ha trasmesso, in data 16 maggio 2022 (prot. n. 156720) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in pari data, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 16.667,00 (sedecimilaseicentosessantasette/00) con riferimento alla suindicata violazione;
- la società AVIP ITALIA S.r.l. - dopo aver esercitato il diritto di difesa, mediante accesso agli atti del procedimento (nota prot. n. 118419 del 7 aprile 2022) e presentato le proprie memorie difensive in data 12 aprile 2022 (prot. n.124503) - ha trasmesso, in data 18 maggio 2022 (prot. n. 160796) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 12 maggio 2022, in favore della Tesoreria provinciale

dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 16.667,00 (sedecimilaseicentossessantasette/00) con riferimento alla suindicata violazione;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio avviato con Contestazione n. 5/22/DSDI - Proc. n. 7/FDG, del 17 marzo 2022, nei confronti delle società:

- ALICE NOVE S.r.l. P.I. 04383080167, avente sede in Via Goffredo Mameli n. 10, Bergamo (BG), PEC [alice.nove@progettostudio.legalmail.it](mailto:alice.nove@progettostudio.legalmail.it), quale soggetto titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato LAS VEGAS BY CA' ROTONDA, sito in Roncadelle (BS) via Vittorio Emanuele II, 18 – Centro 2000 e “*committente del servizio pubblicitario*” di cui in premessa;
- AVIP ITALIA S.r.l. avente sede in via Galileo Galilei n. 12/14, Mappano (TO), PEC [info.avipitaliasrl@pec.avipitalia.it](mailto:info.avipitaliasrl@pec.avipitalia.it), quale soggetto concessionario pubblicitario (731200) e “*proprietario del mezzo di diffusione*” del medesimo servizio pubblicitario di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società ALICE NOVE S.r.l. e AVIP ITALIA S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba